



Città di Modica
Polizia Locale

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 113 /P.L. del 10/04/2024

prot. n. 18788 del 20.04.2024

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta temporaneo lungo il Corso San Giorgio.

IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E. Q. – 3° U.O.

VISTA l'istanza prot. n. 18536 del 09/04/2024, presentata al Comando di Polizia Locale dal sac. Michele Fidone, nella sua qualità di parroco pro – tempore della Chiesa di San Giorgio, intesa ad ottenere appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza durante lo svolgimento evento denominato “#UNITIPERILROSSO”;

CONSIDERATO che l'interesse legittimo dei richiedenti non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

VERIFICATO di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone;

DATO ATTO che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

ATTESO che per garantire la manifestazione in sicurezza occorre istituire un divieto di sosta temporaneo con rimozione, in Corso San Giorgio (*dall'intersezione con Via Guerrazzi fino all'altezza di Palazzo Polara*) durante lo svolgimento evento denominato “#UNITIPERILROSSO” previsto dalle ore 08:30 alle ore 13:00 del giorno 21 aprile 2024;

VISTO il nulla osta prot. n. 675/PC del 10/04/2024 rilasciato dal Comando di Polizia Locale;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 – “*Approvazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo*”;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. “*Nuovo codice della strada*”;

VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. “*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada*”;

VISTO l'art. 107 dell'O.RE.L. (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ORDINAMENTO degli Enti Locali*”);

VISTA la Determinazione del Dirigente del I Settore – Affari Generali del Comune di Modica n. 2247 del 05/09/2023, con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Unità Operativa 3 del Settore Affari Generali;

Per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), e fatto salvo l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari di competenza di altre istituzioni, questo Comando,

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, che dalle ore 08:30 alle ore 13:00 del giorno 21 aprile 2024, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

- **ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, COME DA APPOSITA SEGNALETICA, LO SVOLGIMENTO EVENTO DENOMINATO “#UNITIPERILROSSO” IN CORSO SAN GIORGIO (DALL’INTERSEZIONE CON VIA GUERRAZZI FINO ALL’ALTEZZA DI PALAZZO POLARA).**

L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. *Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;*
2. *Gli organizzatori sono obbligati a garantire la presenza di proprio personale qualificato, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati a questo Comando di Polizia Locale e soprattutto al Commissariato di P.S., come da circolare prot. n. 1291/PL del 14/06/2022;*
3. *Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;*

Gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo è tenuto a controllare l’esatto collocamento della segnaletica.


I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 giorni. ed entro 120 giorni. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata all’Ufficio Segnaletica, al Commissariato P.S. di Modica, alla Compagnia Carabinieri di Modica, alla Compagnia Guardia di Finanza di Modica, al 118 tramite SUES, ai Vigili del Fuoco di Modica, all’A.S.T. s.p.a., alla BluMod s.r.l., all’Ufficio Servizi del Comando di P.L. ed al richiedente.

Resta inteso che il Comune ed i suoi funzionari restano sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili alla negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l’esecutività del presente atto.

Dalla residenza municipale
Modica, li _____



IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E.O. – 3 U.O.

Dott. Rosario Cannizzaro